

che solo ai nostri giorni questo principio è divenuto oggetto di accordi internazionali, e che la sua affermazione anche in via convenzionale ha finora incontrato difficoltà molteplici, pur nell'applicazione circoscritta alle sentenze in materia penale». Al riguardo, la Corte ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 14/7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York del 1966 in quanto «l'enunciativa di principio ivi contenuta concerne il divieto del bis in idem con riferimento ai rapporti tra le decisioni giudiziarie di un medesimo Stato, e non tra quelle di Stati diversi». Né, ha proseguito la Corte, «il principio... si rinviene... nella Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, né nel Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, stipulato a Parigi nel 1952, e nemmeno nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo nel 1959» (§ 3).

Al contrario, il suddetto principio è contenuto nella «Convenzione europea sul valore internazionale delle sentenze penali, firmata all'Aja nel 1970», la quale «regola nelle due sezioni del tit. III l'applicazione del principio *ne bis in idem*». Tuttavia, ha precisato la Corte, a parte la circostanza che quest'ultima Convenzione non è stata ancora ratificata dall'Italia, e che l'Annesso I/f prevede la facoltà dei singoli Stati di accettare l'applicazione del tit. III solo per una delle due sezioni, occorre altresì ricordare che «queste convenzioni sono fonte di obblighi e responsabilità internazionali per gli Stati contraenti, ma non possono acquistare efficacia nell'ordinamento interno senza le necessarie norme di adattamento, la cui mancanza non comporta violazione né dell'art. 10, né di altri precetti costituzionali» (§ 3).

A giudizio di questa Corte, non appare giustificata nemmeno l'affermazione secondo la quale «la inosservanza del principio *ne bis in idem*... lederebbe in ogni caso i diritti inviolabili dell'uomo, riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione, e il diritto di difesa, sancito dall'art. 24». Le considerazioni già svolte infatti, ha spiegato la Corte «consentono di escludere che quel principio, con riferimento all'efficacia delle sentenze penali straniere, debba essere riconosciuto come inerente ai diritti inviolabili della persona umana in base alla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848» (§ 4).

«Non sembra nemmeno possibile considerare detto principio quale espressione di una insopprimibile esigenza di giustizia, in senso assoluto», ha infine osservato la Corte, «si da ravvisare nella sua inapplicabilità in determinate situazioni una violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa». Al riguardo infatti, «è... necessario tener presente, di là dal fondamento sostanziale del principio, per cui non è giusto che uno stesso fatto possa essere punito due volte, il suo valore processuale, in funzione di esigenze non solo di giustizia ma anche di certezza giuridica: il *ne bis in idem* si ricollega infatti essenzialmente all'efficacia preclusiva del giudicato in senso formale o processuale» (§ 4). Per i motivi anzidetti, la Corte costituzionale ha dichiarato pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale.

Adhuc non habetur de his actibus quibuslibet temporale

131. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 18 giugno 1979 n. 48 nel caso *Russel*.

Il colonnello Russel, addetto militare dell'ambasciata canadese a Roma, era stato citato in giudizio dal suo locatore, una società immobiliare, per il pagamento di canoni di locazione arretrati ed aveva invocato, in quanto diplomatico, l'immunità giurisdizionale.

nale prevista dal diritto internazionale generale, oltre che dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme internazionali sull'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici stranieri — precisamente dell'art. 2 della legge 9 agosto 1967 n. 804, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 31, par. 1 e 3, della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, secondo cui l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione civile dello Stato accreditatario — per contrasto con varie norme costituzionali, tra le quali l'art. 24 Cost. che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale⁵.

Nella sua sentenza del 18 giugno 1979 n. 48, la Corte Costituzionale ha anzitutto posto il problema di «individuare la fonte della norma impugnata, deducibile, secondo l'ordinanza di rimessione, dall'ordine di esecuzione di cui alla Legge 804 del 1967, che avrebbe adeguato l'ordinamento italiano alle clause della Convenzione internazionale configuranti l'immunità dell'agente diplomatico dalla giurisdizione civile dello Stato ospitante, con talune limitazioni che, nella specie, non interessano». Sul punto la Corte ha ritenuto che «l'ordinamento italiano si è adeguato, ancor prima dell'entrata in vigore della Costituzione, alla norma di diritto internazionale, generalmente riconosciuta, che ha sancito l'obbligo degli Stati di riconoscere reciprocamente ai propri rappresentanti diplomatici l'immunità dalla giurisdizione civile, anche per gli atti posti in essere quali privati individui». Al riguardo, secondo la Corte, «la concordata dottrina internazionale, numerosi atti di legislazione dei singoli ordinamenti statali, la giurisprudenza consolidata dei giudici interni e soprattutto la consuetudine più che secolare degli Stati nelle loro reciproche relazioni, dimostrano, senza possibilità di dubbio, la nascita di una norma generale avente per oggetto tale immunità, che è riconosciuta all'agente diplomatico per la sua attività privata e non in quanto agisca quale organo dello Stato straniero: in tale ipotesi, infatti, la sua attività sarebbe imputabile allo Stato stesso». Tale consuetudine «è sorta non per attribuire un privilegio personale, ma al fine di assicurare in ogni caso che il diplomatico possa compiere il suo ufficio» ed «invero l'immunità dalla giurisdizione civile, sia pure con talune eccezioni, è apparsa necessaria proprio per garantire la piena indipendenza nell'espletamento della missione: *ne impediatur legatio*» (§ 2).

Ciò premesso, la Corte ha affermato che «la prospettazione della questione, così come formulata dal giudice *a quo*, riferita all'ordine di esecuzione di cui alla legge n. 804 del 1967, in relazione all'art. 31, paragrafi 1 e 3 della Convenzione di Vienna, appare solo formalmente esatta perché, sul punto che interessa, la disposizione patrizia è meramente ricognitiva della norma di diritto internazionale generale sopra descritta». Ne consegue che «il fondamento della questione va considerato... con riferimento a quest'ultima norma, ed il vero oggetto del giudizio, cui va rivolto l'esame della Corte, concerne la compatibilità, con gli invocati principi costituzionali, della norma interna di adeguamento alla consuetudine internazionale generale». Infatti, «già da lungo tempo, ad essa si è conformato, come è pacifico secondo dottrina e giurisprudenza, l'ordinamento italiano, per effetto del principio di adeguamento automatico alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, ora espressamente previsto dall'art. 10, primo comma, della Costituzione» (§ 3).

⁵ In *RDI*, 1979, pp. 797-802.

secondo la Corte non rimaneva quindi che da «considerare come possa armonizzarsi l'immunità in questione con le disposizioni costituzionali di raffronto». Su questo punto la Corte ha ritenuto che «il denunciato contrasto sia soltanto apparente e risolvibile applicando il principio di specialità» dal momento che «le deroghe alla giurisdizione derivanti dall'immunità diplomatica non sono incompatibili con le norme costituzionali invocate, in quanto necessarie a garantire l'esplicitamento della missione diplomatica, istituito imprescindibile del diritto internazionale, dotato anche di garanzia costituzionale, come risulta dall'art. 87 della Costituzione, secondo cui il Presidente della Repubblica «accredita e riceve i rappresentanti diplomatici». In ogni caso, secondo la Corte, «occorre... affermare, più in generale, per quanto attiene alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che venissero ad esistere dopo l'entrata in vigore della Costituzione, che il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione (art. 1, secondo comma e Titolo IV della Costituzione)» (§ 3).

Ritenendo a questo punto ultronea ogni considerazione in ordine all'ambito di applicazione dell'art. 11 Cost. e alla immunità del diplomatico degli atti del processo esecutivo civile, la Corte ha dichiarato la questione non fondata.

132. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 4 giugno 1992 n. 278 nel caso *Klieber*.

Con ordinanza del 13 novembre 1991 il Tribunale militare di Verona aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ult. comma, della l. 13 giugno 1912 n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), in relazione agli artt. 2, 3 e 52 Cost., nel corso del procedimento penale per il reato di mancanza alla chiamata di Ralph Klieber, un ex cittadino italiano (nato in Italia da genitori stranieri) che aveva acquisito la cittadinanza austriaca. Secondo il giudice a quo l'effetto liberatorio dagli obblighi militari si sarebbe verificato, ex art. 7 della l. n. 555/1992, per coloro che, nati e residenti in uno Stato estero e da questo considerati propri cittadini, avessero rinunciato alla cittadinanza italiana, ma non per i cittadini italiani che, come l'imputato, fossero nati in Italia e abbiano fissato poi all'estero la loro residenza acquistando, senza il concorso della loro volontà, la cittadinanza straniera ex art. 8, n. 2, della stessa legge⁶.

Nella sua sentenza del 4 giugno 1992 n. 278, la Corte costituzionale ha osservato che «la conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla legge n. 555 del 1912, sembra ispirata alla *ratio* prevalente di garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche con la coscrizione degli emigrati non più cittadini» ma «tale finalità è divenuta anacronistica». Infatti, «l'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ha sancito per ogni individuo il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il

proprio, e di ritornare nel proprio paese». Inoltre, «quale che sia il valore delle Dichiarazioni di principi, non v'è dubbio che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica sia da individuarsi anche il diritto di abbandonare il proprio paese». Di conseguenza «una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di valori giuridici internazionali e costituzionali». La Corte ha quindi affermato che «la prassi internazionale dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini stranieri», con la conseguenza che «in base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, statuita dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe la norma generale internazionale, violando la Costituzione» (§ 2).

La Corte ha aggiunto che «per l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 (sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima), ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 876, chiunque possiede doppia o plurima cittadinanza è tenuto agli obblighi militari nei confronti di uno solo degli Stati di cui sia cittadino», sì che «*a fortiori* tale trattamento va... applicato a chi ha perduto la cittadinanza italiana e possiede in atto la sola cittadinanza straniera». Per la Corte infatti «non v'è chi non veda la equivalenza delle situazioni di chi ha prestato e di chi sia tenuto a prestare il servizio militare nello Stato straniero di cui sia diventato cittadino» (§ 3).

È stata così dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate «nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a prestare il servizio militare».

133. Sentenza della Corte costituzionale italiana del 22 marzo 2001 n. 73 nel caso *Baraldi*.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, chiamato, il 24 novembre 2000, a decidere il differimento della pena per ragioni di grave infermità fisica formulata da una persona in espiazione di pena in carcere dopo essere stata trasferita dagli Stati Uniti (dove aveva subito la condanna) in Italia alle condizioni stabilite da un accordo tra gli Stati Uniti e l'Italia del 28 luglio 1999⁷, da lei stessa accettate, in applicazione della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della l. 25 luglio 1988 n. 334, esecutiva della Convenzione di Strasburgo, nella parte in cui consente che gli accordi tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione, previsti dall'art. 3, par. 1, lettera f), della medesima Convenzione, possano derogare all'applicazione dell'art. 147, 1° comma, n.

⁶ In *RD/PP*, 1992, pp. 532-537.

⁷ In <http://www.unciamonisco.com/baraldibaraldi.htm> (Condizioni poste dal Dipartimento di giustizia USA al trasferimento di S. Baraldini) e <http://www.unciamonisco.com/baraldibaraldi.htm> (Lettera di accettazione del Ministro di grazia e giustizia italiano).